

debitrici, nonché in relazione alla regolamentazione dell'istituto della prescrizione dei crediti stessi.

Secondo i sopra citati pareri tecnici, in base all'applicazione delle norme

la Cerved e Sace per quelle società che non si presentavano agli incontri di volta in volta richiesti nonostante i ripetuti inviti in tal senso. Tuttavia, avendo preso

dell'emergere della particolare situazione giuridica relativa al caso di specie (cfr., pareri legali allegati all'istanza di interpello);

il mancato incasso delle posizioni creditorie di cui all'istanza ha

europea, la circolare del 10 maggio 2002, n. 39/E ha precisato che per gli stessi
óè necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei
quali pu° essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d'impresa. In particolare, la suddetta circolare chiarisce che: óNel caso di crediti vantati nei confronti di debitori non residenti, ai fini della deduzione delle perdite, allo stesso modo che per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti, si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero)ô.

Per quanto riguarda la deducibilità delle per perr9(llon cr(cre9(side)-r9(l)-33a-64

A differenti conclusioni si giungerebbe qualora l'istante acquisisca evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori stranieri; considerate le specifiche circostanze che caratterizzano il caso in esame, le predette evidenze escluderebbero ogni intento liberale derivante dall'inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti.

IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente